



## ISTITUTO CULTURALE LADINO SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

**n. 159 di data 25 novembre 2025**

#### O G G E T T O :

Affido incarico, ai sensi dell'art. 39 sexies della legge provinciale 23/1990 e ss.mm alla sig.ra Ilaria Chiocchetti di Moena per la stesura del testo per lo spettacolo in lingua ladina con protagonista Franz Dantone Pascalin di Canazei (1839-1909)

Bilancio gestionale 2025-2027 - esercizio finanziario 2025

(Impegno di spesa di € 625,00 – Capitolo 51390/4)  
(Impegno di spesa di € 53,13 – Capitolo 51160/1)

## IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale Ladino e l’allegato Statuto dell’Istituto Culturale Ladino;
- considerato che il Piano triennale dell’attività 2025–2027 dell’Istituto Culturale Ladino “Majon di Fascegn”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 30 dicembre 2024 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 70 del 31 gennaio 2025 e ss.mm., prevede alla sezione “Biblioteca e Archivi”, punto 2.2, la consueta visita teatralizzata riferita ad un personaggio che ha segnato la storia della Val di Fassa, giunta alla sua quinta edizione e che la pièce teatrale è solitamente affiancata anche da una pubblicazione della collana “Jent de Fascia”;
- dato atto che, a seguito di una riprogrammazione del progetto in fase di stato di attuazione del Piano 2025–2027, si è ritenuto opportuno commissionare entro l’anno 2025 la redazione del testo teatrale, rinviando alla primavera 2026 la realizzazione dello spettacolo e della relativa pubblicazione;
- considerato che tali attività persegono l’obiettivo istituzionale di valorizzare, attraverso modalità divulgative innovative, le figure che hanno contribuito a definire la storia e l’identità culturale della Val di Fassa, favorendo una fruizione ampia e partecipata del patrimonio storico-ladino;
- stabilito che il personaggio scelto quale protagonista dell’iniziativa è Franz Dantone Pascalin di Canazei (1839-1909), primo fotografo delle Dolomiti, il cui fondo fotografico è stato recentemente restaurato e digitalizzato dall’Istituto grazie ad un cofinanziamento della Fondazione CARITRO e in collaborazione con la famiglia Dezulian di Canazei, proprietaria del fondo;
- ritenuto che la presente iniziativa costituisca un ulteriore, significativo elemento di valorizzazione del progetto di restauro, contribuendo alla diffusione della conoscenza storica e della personalità eclettica del fotografo, profondamente legato alla Val di Fassa;
- considerata la necessità di una professionalità specifica per la stesura del testo teatrale, competenza non presente all’interno dell’Istituto;
- visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale prevede che, per specifiche esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, le amministrazioni possano conferire incarichi individuali di natura autonoma ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e in particolare il Capo I bis “Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 “Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- visto il “Testo coordinato delle disposizioni attuative del capo I-bis della L. P. 19 luglio 1990, n. 23” in materia di incarichi di consulenza, studio e ricerca, collaborazione (ns. prot. arrivo 1310 di data 07.09.2021);
- accertato che l’art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 consente il ricorso a personale esterno per attività complesse che richiedono professionalità altamente qualificata, affidabili anche in via fiduciaria;

- verificato che le attività oggetto del presente incarico presentano caratteristiche di complessità e specializzazione, presupponendo conoscenze approfondite della lingua ladina e una spiccata competenza artistica e drammaturgica;
- ritenuto, per ragioni di continuità con gli spettacoli teatrali precedenti e anche per le riconosciute abilità artistiche e linguistiche, di richiedere la disponibilità alla regista sig. Ilaria Chiocchetti di Moena nata a Moena (TN) il 22.12.1962, C.F. CHCLRI62T62F263F, autrice di numerosi testi in italiano e in ladino che - come da curriculum vitae agli atti - possiede la conoscenza linguistica, culturale e territoriale necessaria, nonché un talento artistico riconosciuto in ambito trentino;
- ritenuto inoltre che la continuità con le precedenti edizioni contribuisca alla coerenza stilistica, alla riconoscibilità dell'iniziativa presso il pubblico e alla qualità del risultato finale;
- stabilito che il testo scritto in ladino fassano dovrà avere le seguenti caratteristiche: testo, scritto in ladino su foglio A4 in carattere Times New Roman 12, lunghezza non superiore alle 17 pagine né inferiore alle 10 con interlinea 1, consegna entro il 15 dicembre 2025;
- stabilito che il personale dell'Istituto preparerà i materiali necessari e le riunioni con esperti sulla storia e la vita di Franz Dantone Pascalin e sarà a disposizione per confronti e approfondimenti che si rendessero necessari;
- specificato inoltre che l'Istituto si riserva di effettuare la revisione linguistica e l'adattamento del testo ove ritenuto necessario;
- verificata la disponibilità della sig.ra Ilaria Chiocchetti a svolgere le sopracitate attività a fronte di un compenso lordo onnicomprensivo di € 625,00 (ns. prot. 1927 del 24 novembre 2025);
- ritenuto il compenso congruo, in relazione alla lunghezza ed alla complessità del testo, nonché alla competenza linguistica e artistica richiesta;
- considerato altresì che il compenso risulta proporzionato ai valori di mercato per prestazioni analoghe, nonché adeguato rispetto alle risorse stanziate nel Piano delle attività;
- verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, la sig.ra Chiocchetti non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo Istituto;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
  - comunicazione dei dati anagrafici (prot. 1927 del 24 novembre 2025);
  - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae) (prot. 1927 del 24 novembre 2025);
  - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12, (prot. 1927 del 24 novembre 2025);
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente a oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";
- verificato che l'incarico in argomento rientra nei limiti imposti dalla deliberazione sopra citata;

- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d'opera intellettuale e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;
- rilevato altresì che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento si configura fiscalmente come prestazione di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.);
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- rilevato che l'incarico decorrerà dalla data di adozione del presente provvedimento con scadenza del contratto il 15 dicembre 2025;
- dato atto che l'incarico verrà svolto senza obbligo alcuno di orario e in completa autonomia organizzativa presso la propria sede, nei tempi e con le modalità proposte ed accettate da questo istituto, precisando che alla collaboratrice verrà messo a disposizione il materiale librario, audio e video in possesso dell'Istituto e la stessa potrà essere invitata a partecipare alle riunioni di approfondimento sulla storia del personaggio organizzate dall'Istituto con esperti sull'argomento;
- viste le direttive per la formazione dei bilanci di previsione delle agenzie e degli enti pubblici strumentali della Provincia, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2102 di data 16 dicembre 2024, che hanno previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza che, a decorrere dall'anno 2025, per ciascun esercizio del bilancio, tale tipologia di spesa, da assumere secondo criteri di sobrietà, deve essere autorizzata in misura non superiore alla media della corrispondente spesa del biennio 2022-2023.

Dal limite sopra definito restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
- le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;
- ritenuto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente ed in linea con le finalità statuarie in quanto volto allo studio, alla valorizzazione e alla diffusione della lingua, della storia e della cultura ladina;
- ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare l'articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 4 di data 7 luglio 2011 e deliberazione ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017;
- visto il D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificata e integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e rilevato che per il contratto oggetto del presente provvedimento la documentazione antimafia non è richiesta;
- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
- visti gli artt. 11 e 20 della legge 22 aprile 1941, 633 come modificata dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 in materia di diritti d'autore;

- precisato in particolare che, ai sensi del citato art. 11 della Legge 22 aprile 1941, 633 e s.m., l'Istituto diverrà assoluto ed esclusivo proprietario dei risultati e del materiale prodotto con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporne liberamente, senza null'altro dovere all'autore oltre al compenso pattuito;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati e il D.lgs. 196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili;
- visto il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
- vista la L. 190/12 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 del 27 settembre 2024 che ha previsto l'estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici;
- visto il D.ls 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, in materia di trasparenza;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell'Istituto Culturale Ladino e l'allegato Statuto dell'Istituto Culturale Ladino;
- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 e in particolare l’art. 22;
- visto l’art. 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 di data 30 dicembre 2024 e il bilancio finanziario gestionale 2025-2027 approvato con propria determinazione n. 183 del 30 dicembre 2024 e ss.mm.;
- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51390/4 e 51160/1 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 esercizio finanziario 2025;

### **determina**

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, alla signora Ilaria Chiocchetti nata a Moena (TN) il 22.12.1962, C.F. CHCLRI62T62F263F un incarico per la stesura del testo per lo spettacolo teatrale in lingua ladina con protagonista il fotografo Franz Dantone Pascalin, con le caratteristiche e secondo le indicazioni riportate in premessa;
2. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui al punto 1 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di dare atto che, come da accordi con la sig.ra Chiocchetti, l’incarico di cui al punto 1) dovrà essere completato entro e non oltre il giorno 15 dicembre 2025;

4. di fissare il compenso lordo onnicomprensivo relativo all'incarico di cui al punto 1), in € 625,00 lordi;
5. di corrispondere alla sig.ra Ilaria Chiocchetti il compenso di cui al punto precedente, su richiesta in un'unica soluzione, dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
6. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento viene conferito ai sensi dell'art. 39 sexies del capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e che si configura come lavoro autonomo occasionale;
7. di dare atto inoltre che le prestazioni oggetto dell'incarico dovranno essere rese personalmente, presso la propria sede, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, secondo la disciplina dettata dagli art. 2220 e 2230 e segg del C.C., a suo esclusivo rischio;
8. di impegnare la somma di € 625,00 relativa al compenso lordo di cui al punto 4, al capitolo 51390/4 del bilancio gestionale 2025-2027 per l'esercizio finanziario 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di impegnare inoltre l'importo di € 53,13 relativo all'IRAP al capitolo 51160/1 del bilancio gestionale 2025-2027 per l'esercizio finanziario 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
10. di dare puntuale adempimento, in riferimento all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013, nr. 33.

Allegato: schema di contratto

<b>LA DIRETTRICE</b> <b>Dott.ssa Sabrina Rasom</b>
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in San Giovanni di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott.ssa Sabrina Rasom, nata a Cavalese (TN) il 13.10.1976, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttrice dell'ICL
  - sig.ra Ilaria Chiocchetti, nata a Moena il 22.12.1962 e residente a Moena (TN) in Strada de Ischiacia n. 3 C.F. CHCLRI62T62F263F
- premesso

che con determinazione del Direttore n. \_\_\_ di data \_\_\_ novembre 2025 l'ICL ha affidato alla sig.ra Ilaria Chiocchetti un incarico di collaborazione occasionale,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

### Articolo 1 (Oggetto)

L'ICL affida alla sig.ra Chiocchetti Ilaria, nata a Moena (TN) il 22.12.1962 e residente a Moena (TN) in Strada de Ischiacia n. 3 C.F. CHCLRI62T62F263F (di seguito denominato collaboratrice) che accetta, un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto la stesura del testo destinato allo spettacolo in lingua ladina con protagonista il fotografo Franz Dantone Pascalin: testo scritto in ladino fassano su foglio A4 in carattere Times New Roman 12, dovrà avere una lunghezza non superiore alle 17 pagine né inferiore alle 10 con interlinea 1,00 che corrisponde ad un'esecuzione di circa 1 ora e 30 minuti di spettacolo.

### Articolo 2 (Qualificazione e Termini)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di prestazione d'opera intellettuale, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990.

Le attività di cui all'articolo 1) dovranno essere effettuate entro il 15 dicembre 2025.

### Articolo 3 (Esecuzione della prestazione)

La collaboratrice si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività, secondo la disciplina dettata dagli artt. 2222 e 2230 e segg. del C.C. . In particolare si specifica che la collaboratrice:

1. non è soggetta al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico; la collaboratrice avrà facoltà di accesso agli uffici dell'Istituto durante gli orari di apertura degli stessi.
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria alla collaboratrice, al fine di agevolare la stessa nello svolgimento dell'attività sopraindicata, mettendo a disposizione il materiale librario, audio e video necessario. La collaboratrice verrà invitata a partecipare, se lo riterrà opportuno, alle interviste previste per questo progetto che verranno condotte dal personale dell'Istituto.

### Articolo 4 (Obbligo di riservatezza e di correttezza)

È fatto divieto alla collaboratrice di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altri profitto o ad altri danno, le informazioni di cui sia venuta a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

## **Articolo 5**

### **(Normativa prevenzione corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione)**

La collaboratrice dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Istituto, ovvero specifica la sussistenza degli stessi esplicitandoli.

## **Articolo 6**

### **(Codice di comportamento)**

La collaboratrice si impegna a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal “Codice di comportamento dei dipendenti della provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia”, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 27 settembre 2024, n. 1514.

A tal fine la collaboratrice dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza.

## **Articolo 7**

### **(Compenso)**

L'ICL si impegna a versare alla collaboratrice, a titolo di compenso per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a € 625,00 (seicentoventicinque).

Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante alla collaboratrice, la quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

## **Articolo 8**

### **(Modalità e tempi di pagamento)**

Il corrispettivo sarà liquidato in un'unica soluzione posticipata a conclusione dell'incarico, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera. Ai sensi dell'art. 9 della L.P. 23/1990 l'imposta di bollo, se dovuta è a carico della collaboratrice.

## **Articolo 9**

### **(Tracciabilità dei pagamenti)**

Il rapporto contrattuale non sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 dd. 7 luglio 2011 e dalla deliberazione ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017.

## **Articolo 10**

### **(Facoltà di recesso)**

In materia di recesso si applicano gli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

## **Articolo 11**

### **(Risoluzione del contratto)**

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte della collaboratrice.

## **Articolo 12**

### **(Clausola Penale)**

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte della collaboratrice nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari al 10% (dieci per cento) del compenso pattuito.

## **Articolo 13**

### **(Modifiche o integrazioni al contratto)**

Qualunque integrazione, modifica o proroga del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e sarà formalizzata per scambio di corrispondenza. Eventuali proroghe, purché motivate, potranno essere autorizzate dalla Direzione dell'Istituto previa richiesta da trasmettere via pec al medesimo, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

**Articolo 14**  
**(Diritti d'autore)**

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, 633 e s.m., l'Istituto diviene assoluto ed esclusivo proprietario dei risultati e del materiale prodotto in esecuzione del presente contratto con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporne liberamente, senza null'altro dovere all'autore oltre al compenso pattuito.

**Articolo 15**  
**(Disposizioni relative al trattamento dei dati personali)**

I dati personali forniti dalla collaboratrice saranno trattati, secondo le disposizioni del D.Lgs. e 196/2003 e Reg. UE 2016/679 esclusivamente per gli adempimenti istituzionali finalizzati all'esecuzione del presente incarico.

**Articolo 16**  
**(Sicurezza)**

Le prestazioni previste oggetto dell'incarico dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle indicazioni impartite dal Direttore dell'Istituto o dal Responsabile del Servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.

**Articolo 17**  
**(Clausola di rinvio)**

Per quanto non indicato si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Capo I bis della legge provinciale n. 23/1990, nonché alle circolari provinciali in materia.

**Articolo 18**  
**(Controversie)**

Per le eventuali controversie derivanti dal contratto le Parti dichiarano competente il Foro di Trento

San Giovanni di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO  
dott.ssa Sabrina Rasom

LA COLLABORATRICE  
Ilaria Chiocchetti

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 159 del 25 novembre 2025

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 25 novembre 2025

<b>LA DIRETTRICE</b> <b>Dott.ssa Sabrina Rasom</b>
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.  Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

### **BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2025-2027**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2025 – 2027.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/OGS	IMPORTO
51390/4	2025	imp. 647	€ 625,00
51160/1	2025	imp. 648	€ 53,13

San Giovanni di Fassa, 25 novembre 2025

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Marianna Defrancesco**

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La sottoscritta Direttrice dell'Istituto Culturale Ladino "Majon di Fascegn"

**CERTIFICA**

che la presente determinazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo Online

sul sito web dell'Istituto Culturale Ladino "majon di fascegn"

**LA DIRETTRICE**

**Dott.ssa Sabrina Rasom**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.

**Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**